

**Legge regionale 24 settembre 2013, n. 24 (BUR n. 82/2013) –
Testo storico**

**MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI
STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO**

Art. 1 - Realizzazione di strutture ricettive all'aperto.

1. In relazione all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e successive modificazioni, nel testo aggiunto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per la realizzazione delle opere di strutture ricettive all'aperto, e in particolare per la collocazione e la installazione di allestimenti mobili, continua a trovare applicazione l'articolo 30 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni.

Art. 2 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.